



Regolamentazione della professione di

Maestro di sport sulla neve

Data:

maggio 2019

Introduzione

Se rispondono ai requisiti legali, i titolari di una qualifica estera possono esercitare anche in Svizzera la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine. La presente nota illustra la regolamentazione relativa alle attività professionali svolte dai maestri di sport sulla neve in Svizzera. Per l'esercizio di queste attività, le qualifiche professionali estere (diplomi, titoli, certificati, ecc.) devono essere confrontabili con quelle previste dalla legge svizzera.

Le procedure variano in base alla durata dell'attività professionale svolta in Svizzera: in caso di stabilimento in Svizzera, prima di esercitare l'attività regolamentata è necessario il riconoscimento delle qualifiche estere: www.sbf.admin.ch/becc

I prestatori di servizi domiciliati in uno Stato UE/AELS che desiderano esercitare un'attività regolamentata in Svizzera come indipendenti o lavoratori distaccati per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile sono invece soggetti all'obbligo di notifica. In questo caso la procedura di verifica delle qualifiche professionali è più breve: www.sbf.admin.ch/dichiarazione

Alcune attività professionali svolte dai maestri di sport sulla neve (le cosiddette attività «non regolamentate») non rientrano fra le attività a rischio. Pertanto, non richiedono alcun tipo di riconoscimento e non devono essere notificate alla SEFRI. Le possibilità di esercitare la professione dipendono dalla domanda e dall'offerta sul mercato del lavoro svizzero. È quindi possibile candidarsi direttamente per un posto di lavoro o svolgere un'attività indipendente.

1. Delimitazione del campo d'attività

In Svizzera l'attività dei maestri di sport sulla neve è regolamentata in base alla legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio¹ e alla relativa ordinanza². Le persone che hanno conseguito un titolo professionale all'estero devono far riconoscere o verificare le loro qualifiche professionali **prima** di svolgere le loro attività in Svizzera, se tali attività rientrano in determinate categorie definite per legge.

¹ Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.91)

² Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.911; di seguito: ordinanza sulle attività a rischio)

In virtù del sistema federalistico, in Svizzera ci sono due livelli legislativi: una legge federale disciplina l'insegnamento dello sci fuori dall'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita, mentre i Cantoni sono liberi di avere la propria legislazione e di regolamentare la professione al di là di quanto prevede il diritto federale. I Cantoni possono regolamentare anche l'insegnamento sulle piste da sci.

La professione di maestro di sport sulla neve comprende l'insegnamento a titolo professionale delle seguenti discipline:

- sci alpino
- snowboard
- telemark
- sci di fondo
- escursioni con le racchette da neve

2. Campo d'applicazione della legge federale

La legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio e la relativa ordinanza si applicano su tutto il territorio della Confederazione. Esse prevedono criteri specifici e riservano lo svolgimento di determinate attività alle guide alpine.

a. Criteri

A livello federale l'ordinanza sulle attività a rischio stabilisce i criteri seguenti:

- L'attività di maestro di sport sulla neve rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulle attività a rischio ed è quindi regolamentata se è esercitata:
 - al di fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita.
 - principalmente sul territorio della Confederazione.
Eccezione: il passaggio temporaneo sul territorio svizzero di un'escursione che parte e arriva in territorio straniero non rientra tra le attività regolamentate.
 - con un reddito (principale o accessorio).
Eccezione: sono esclusi gli introiti derivanti dall'esercizio di attività svolte esclusivamente sotto la vigilanza e la responsabilità di organizzazioni senza scopo di lucro (p. es. il Club Alpino Svizzero, società sportive, associazioni escursionistiche, istituzioni culturali).

b. Attività riservate esclusivamente alle guide alpine

I maestri di sport sulla neve devono stare attenti a non esercitare attività riservate alle guide alpine. Possono praticare lo sci fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita a condizione che:

- non vengano attraversati ghiacciai;
- non sia necessario l'uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi o corde per garantire la sicurezza dei clienti;
- l'attività presenti **al massimo** i seguenti gradi di difficoltà:
 - per le escursioni con gli sci e lo snowboard: «poco difficile» (PD);
 - per escursioni con le racchette da neve il grado di difficoltà WT3; ad eccezione delle escursioni con racchette da neve su sentieri escursionistici invernali segnalati e aperti;
 - per le discese fuori pista «difficili» (D), a condizione che non ci sia pericolo di caduta nel vuoto.

La tabella sottostante³ permette di determinare quali sono i terreni riservati alle guide alpine. Le tipologie sono designate da diversi colori:

- Verde: attività non soggetta alla legislazione federale e quindi non regolamentata, a meno che i Cantoni non prevedano una legislazione integrativa (v. punto 3);
- Arancione: attività regolamentata;
- Rosso: attività riservata alle guide alpine e quindi vietata a coloro che non sono in possesso del diploma richiesto.

³ Allegato 2 numero 2 dell'ordinanza sulle attività a rischio

Escursioni	Discese fuori pista	Grado	Inclinazione	Esposizione in caso di caduta	Topografia in salita e discesa	Passaggi obbligati in discesa
		F (+)	Fino a 30°	Nessun pericolo di scivolata.	Terreno poco ripido e collinoso con pendii aperti.	Nessuno.
		PD (- +)	> 30°	Scivolata brevi che finiscono in zone pianeggianti.	Principalmente pendii aperti con fasce rocciose corte; ostacoli con possibilità d'aggiramento (necessarie conversioni).	Corti e poco ripidi.
		AD (- +)	> 35°	Possibili scivolata più lunghe, in cui è ancora possibile frenare la scivolata (pericolo d'infortunio).	Brevi fasce rocciose senza possibilità d'aggiramento, ostacoli in terreno moderatamente ripido richiedono buona padronanza degli sci (conversioni sicure necessarie).	Corti ma ripidi.
		D (- +)	> 40°	Lunghe scivolata che a volte finiscono con fasce rocciose (pericolo di morte).	Pendii ripidi senza possibilità d'aggiramento, la presenza di numerosi ostacoli richiede una tecnica solida e sicurezza con gli sci.	Lunghi e ripidi. Curve a corto raggio ancora possibili per sciatori esperti.
		MD (- +)	> 45°	Scivolata che finiscono con fasce rocciose (pericolo di morte).	Terreno generalmente molto ripido per lunghi tratti. Spesso intercalato da fasce rocciose; numerosi ostacoli che si susseguono a breve distanza.	Lunghi e molto ripidi. Necessario scendere in derapata o mediante salti.
		ED (- +)	> 50°	Estremamente esposto.	Pendii estremamente ripidi o canali; nessuna possibilità di riposo durante la discesa.	Lunghi e molto ripidi, con fasce rocciose, possibile solo derapare o saltare.
		EX	> 55°	Eccezionalmente esposto.	Pareti eccezionalmente ripide e canali	Eventualmente ci si deve calare con la corda per superare fasce rocciose.

Le escursioni con gli sci di difficoltà F e PD sono regolamentate e richiedono, in base ai criteri sopra descritti, un riconoscimento (in caso di stabilimento) o una verifica delle qualifiche professionali estere (in caso di prestazione di servizi) da parte della SEFRI⁴.

Le discese fuori pista delle categorie PD, AD e D sono soggette alle stesse regole.

I gradi di difficoltà AD e D (categoria escursioni) e superiori sono riservati esclusivamente alle guide alpine. Pertanto, i maestri di sport sulla neve non possono esercitare attività commerciali sui terreni appartenenti a queste categorie.

⁴ www.sbf.admin.ch/diplomi

c. Obbligo di assicurazione

I maestri di sport sulla neve sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale (copertura assicurativa: 5 milioni di franchi)⁵.

3. Campo d'applicazione delle leggi cantonali

a. Situazione legislativa

In alcuni Cantoni devono essere rispettate alcune norme supplementari.

Le leggi in vigore nei Cantoni di Vaud⁶, Vallese⁷ e dei Grigioni⁸, nonché nel Cantone del Giura⁹ disciplinano in maniera specifica l'attività di maestro di sport sulla neve nei casi in cui viene esercitata nelle discese servite dagli impianti di risalita. Di conseguenza, l'attività è soggetta sia a un regime di autorizzazione sia al rispetto di determinati requisiti.

Al contrario, dopo l'entrata in vigore della legge federale sulle attività a rischio, alcuni Cantoni hanno adeguato la propria legislazione inserendo semplicemente dei rinvii alla legge. Si tratta dei Cantoni di Glarona¹⁰ e Uri¹¹, mentre altri come Obvaldo¹², Svitto¹³, Zugo¹⁴ e Zurigo¹⁵ forniscono informazioni specifiche online basate sulla legge federale.

b. Legislazione integrativa nei Cantoni di Vaud, Giura, Vallese e dei Grigioni

Nel **Cantone di Vaud** il campo d'applicazione della legislazione cantonale è stato modificato. Dal 1° novembre 2014 oltre alle attività contemplate dalla legge federale sulle attività a rischio, il Cantone disciplina interamente l'insegnamento degli sport sulla neve riservato ai minorenni (meno di 18 anni compiuti) e la gestione di un'impresa o di una scuola che organizza tali attività. Tutti i maestri di sport sulla neve che insegnano ai minorenni in qualità di prestatori di servizi devono pertanto effettuare la dichiarazione preliminare presso la SEFRI, anche se rientrano nell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita.

⁵ Art. 24 dell'ordinanza sulle attività a rischio

⁶ Loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01)

⁷ Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR ; RSVs 935.2)

⁸ Gesetz über das Berg- und Schneesportwesen (Bündner Rechtsbuch 947.100) und Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über das Berg- und Schneesportwesen (Bündner Rechtsbuch 947.200)

⁹ Ordonnance concernant l'enseignement du ski dans le canton du Jura (RSJu 935.221)

¹⁰ Gesetz über die Handels- und Gewerbetätigkeiten, art. 10 (GS IX/B/25/1)

¹¹ Einführungsreglement zum Bundesgesetz über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten (Risikoaktivitätenreglement, RiskR) (Urner Rechtsbuch 70.2322)

¹² www.ow.ch > Verwaltung > Dienste A-Z > Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten

¹³ www.sz.ch > Unternehmen > Arbeit, Gewerbeaufsicht > Gewerbeaufsicht > Risikoaktivitäten

¹⁴ www.zg.ch > Behörden > Volkswirtschaftsdirektion > Amt für Wirtschaft und Arbeit > Risikoaktivitäten

¹⁵ www.awa.zh.ch > Arbeitsbedingungen > Gewerbebewilligungen > Risikoaktivitäten

Inoltre, sempre nel Cantone di Vaud i maestri di sport sulla neve (il cui livello di qualifica richiesta varia se insegnano a titolo dipendente o indipendente¹⁶) non devono essere iscritti nel casellario giudiziale per fatti contro l'integrità fisica o sessuale dei minori e devono seguire una formazione continua ogni due anni. Per gestire una scuola di sport sulla neve il direttore deve ottenere un'autorizzazione (valida due anni) e aver seguito una formazione ad hoc presso *Swiss Snowsports* o presso l'Associazione svizzera delle scuole di snowboard e, al pari dei maestri di sport sulla neve, non essere iscritto al casellario giudiziale per i fatti summenzionati. Il livello di formazione richiesto è il seguente: oltre ai moduli fuori pista ed escursionismo (VT) e turismo e legge (TR), occorrono due stage pluridisciplinari di 40 giorni l'uno (P1 e P2) e la padronanza di un secondo attrezzo per l'insegnamento ai principianti (ZG).

Nel **Cantone del Giura** l'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato al possesso di una patente conseguita dopo l'esame di fine corso. La patente deve essere rinnovata ogni anno frequentando un corso di ripetizione di due giorni. Anche l'attività di assistente maestro di sci è regolamentata: dopo aver superato l'esame del corso preparatorio entro due anni dalla fine del corso gli assistenti possono insegnare sotto la responsabilità del direttore di una scuola di sci.

Nel **Cantone del Vallese** il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di maestro di sport sulla neve nelle zone sciistiche è subordinato alla frequentazione di un corso di formazione di base (attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve, istruttore +VT +TR¹⁷ *Swiss Snowsports* o istruttore SSBS) e alla presentazione di garanzie sul rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione federale.

Nel **Cantone dei Grigioni** per l'insegnamento e l'esercizio degli sport sulla neve nell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita (con retribuzione diretta o indiretta) occorre una formazione di guida alpina, maestro di sport sulla neve o una formazione equivalente. Oltre alle attività summenzionate, il Cantone dei Grigioni disciplina il monosci skwal. L'esercizio della professione è accessibile anche alle guide alpine. È necessaria l'autorizzazione cantonale per ogni attività di accompagnamento e insegnamento con attrezzatura da sport sulla neve, anche sulle piste messe in sicurezza o sulle piste da fondo¹⁸.

¹⁶ Règlement sur les sports de neige et de randonnée, art. 10 (RSV 935.25.21)

¹⁷ Si veda lo schema relativo alla formazione: [Ausbildung SSBS Grafik 20 21 FR](#)

¹⁸ Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über das Berg-und Schneesportwesen, art. 3 cpv. 1 lett. g (RS/GR 947.200)

4. Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

Principio di base

In virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)¹⁹, i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE²⁰, dalla legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS)²¹ e dalla rispettiva ordinanza²². La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**²³.

Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

Chi è considerato prestatore di servizi?

Chi è domiciliato in uno Stato UE/AELS e desidera fornire una prestazione remunerata (come lavoratore indipendente o distaccato). I prestatori di servizi **non hanno un contratto di lavoro** con un datore di lavoro svizzero ed esercitano l'attività regolamentata per al massimo 90 giorni per anno civile. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi²⁴.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'unità Riconoscimento dei diplomi della SEFRI²⁵.

¹⁹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681

²⁰ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta

²¹ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.

²² Ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate; RS **935.011**.

²³ www.sbf.admin.ch/dichiarazione

²⁴ Nota «[Definizione prestatore di servizi](#)»

²⁵ www.sbf.admin.ch/becc